MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 ottobre 2004

Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;

Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n. 257 del 1992; Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di attuazione:

Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto; Ritenuta l'opportunità' di delineare un efficace raccordo tra le citate disposizioni, ai fini della razionale operatività delle modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto; Decreta:

Pagina 1 di 4



Art. 1. - Ambito di applicazione

- 1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.
- 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. - Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento

- 1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto e' moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.
- 2. Per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:
 - a)coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
 - b)produzione di manufatti contenenti amianto;
 - c)fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
 - d)coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
 - e)demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

Pagina 2 di 4



- f)movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
- g)raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
- **3**. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.

Art. 3. - Procedura

- **1**. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
- 2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.
- 3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL e' subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.
- **4**. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.
- **5**. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 e' rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
- 6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.
- 7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e

Pagina 3 di 4



conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.

- **8**. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
- 9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- **10**. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto.

Art. 4. - Disposizioni finali

- 1. L'anzianità' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.
- 2. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità' contributiva e' data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto. L'opzione e' esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282

Allegato 1 (vedi sotto)

Allegato 2 (vedi sotto)





Alla	Sede INAIL di
	Piazza
	Prov

OGGETTO: Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali (Art. 47, decreto-legge n. 269/2003 e norme di attuazione)

sottoscritt		
Codice Fiscale		
nat a	(P <u>rov.</u>) il <u>/</u> /Sesso M ()	F()
e residente in	(Prov), Via/Piazza	N°
chiede il rilascio del certificato all'amianto.	di riconoscimento del periodo lavorativo d	i esposizione

A tal fine:

1) dichiara di aver prestato la propria attività lavorativa presso le seguenti aziende:

	AZIENDA	SEDE DELLO STABILIMENTO	PERIODO LAVORATIVO	
			Inizio	Fine
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

		ssionale rilasciato dalle seg parti e delle mansioni effetti		azione, per
, 0	a seguente documer	ntazione integrativa:		
4) chiede	che tutte le comunica	azioni siano inoltrate al seg	uente indirizzo (*):	
	Presso:			
	Via/Piazza		1	V°
	C.A.P	Città		()
5) (facolta	ativo) dichiara di vole	rsi avvalere del seguente Pa	atronato ed allega la relati [,]	va delega:
	Patronato			
	Via/Piazza		N	l°
	C.A.P	Città		()
	li//_			
			(firma)	_

(*) indicare solo se diverso da quello di residenza

		Al datore di la	voro	
,li_				
		<u>DICHIARAZIO</u>	<u>NE</u>	
OGGETTO: Curri	culum lavorativo	(articolo 47, decreto le	gge n. 269/2003 e norme di attuazior	ıe)
A richiesta de	ell'interessato, si d	dichiara che il Sig		
nato a	() il	_//, Codice fisc	ale:	
é/è stato alle dipe	endenze della scr	ivente Azienda nello s	stabilimento di	
			// con la qualifica di	
		uai/ ai	con la qualifica di	
diretto ed abituale	e, alle attività lavo	rative previste dalle no	stesso dipendente è stato adibito, in orme di attuazione dell'articolo 47 del e nei reparti di seguito indicati.	
Periodo		Mansione	Reparto	
Inizio	Fine			
	/			
<u>//</u>	//			
//	/ /			
//	//			
//	//			
			(Firma)	

Comitato Tecnico Amianto Direzione Legale Lavoro Ferrovie dello Stato S.p.A. Piazza della Croce Rossa 1 00161 Roma

Oggetto: richiesta certificazione dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali legge 257/92 e successive modifiche ed integrazioni

nat a		prov	il _	_//
residente in		prov Via/Piazza		n°
chiede il rila	scio del certif	ficato di riconoscimento del periodo lavorat	ivo di esp	osizione all'amianto
impianti e re	eparti di segui	er svolto attività lavorativa per i periodi, c to riportati:	on qualif	ica e mansioni, neg
u) IIIpi	uno			
dal	al	qualifica e mansione effettivamente svolta	1	reparte
//	//			Topare
//	//			
//	//			
dal	al	qualifica e mansione effettivamente svolta		reparto
	//			
//	//			
//	//			
Dichiara che	analoga richi	esta è stata già inoltrata con raccomandata A	A.R. in da	ta//

INFORMATIVA - AMIANTO AGGIORNAMENTO - 2005

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto (art.47 della Legge 326/2003, art.3, commi 132 e 133, della legge 350 del 24 dicembre 2003 e D.M. 27 ottobre 2004)

Ritengo utile fornire, sulla tematica dell'amianto, ulteriori informazioni sulle norme che, nel corso degli ultimi mesi, sono intervenute a modificare la disciplina relativa al diritto dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

CRONOLOGIA LEGGI E CIRCOLARI APPLICATIVE

- 1) L. n. 257 del **27-03-1992** art. 13;
- 2) D. L. n.169 del **05-06-1993**;
- 3) L. n. 271 del **04-08-1993**;

Queste erano le leggi sulla materia.

Recentemente sono intervenute nuove leggi e norme applicative.

- 1) D.L. n. 269 del **30-09-2003** art 47;
- 2) I.N.P.S. Messaggio N.363 del **22/10/2003**;
- 3) L. n. 326 del **24-11-2003**;
- 4) I.N.P.S. Circolare n. 195 del **18-12-2003**;
- 5) L. n. 350 del **24-12-2003** art. 3 comma 132;
- 6) I.N.A.I.L. Istruzioni Operative del 12-01-2004;
- 7) I.N.P.S. Circolare n. 54 del **19-03-2004**;
- 8) D.M. del 27-10-2004 pubblicato nella Gazz.Uff. il 17-12-2004;
- 9) I.N.A.I.L. Circolare N ° 90 del 29-12-2004;

COSA PREVEDONO LE NUOVE DISPOSIZIONI:

Per quanto riguarda le nuove disposizioni di legge in materia di AMIANTO le modalità di attuazione sono state stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 27-10-2004.

Nuova disciplina

La nuova disciplina prevista dall'articolo 47 della legge n. 326/2003 (di conversione, con modificazioni, del DL n. 269/2003) ha modificato la natura e l'entità del beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto. Infatti, in base alla nuova normativa:

- il coefficiente di rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto è stato ridotto da 1,5 a 1,25;
- tale coefficiente, inoltre, si applica soltanto ai fini della determinazione della misura della pensione e non più anche ai fini del perfezionamento del diritto.

Da quanto previsto per la nuova disciplina, emerge chiaramente che la vecchia è più favorevole.

In particolare, l'ultimo Decreto Ministeriale:

prevede due diversi regimi – sia sostanziali che procedurali - a seconda che il periodo lavorativo di esposizione all'amianto fosse **soggetto o non soggetto** all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'INAIL;

Pagina 1 di 6

stabilisce, per tutti **indistintamente** i lavoratori, il 2 ottobre 2003 come data ultima di esposizione all'amianto utile per la maturazione del diritto ai benefici previdenziali;

fissa, per tutti **indistintamente** i lavoratori, il **15 giugno 2005^{1}** come data ultima per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio del certificato di esposizione all'amianto², pena la decadenza dal diritto ai benefici previdenziali.

- 1. Il 15 giugno 2005 è il 180° giorno dalla data di pubblicazione del Decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale.
- 2. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla Sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata (art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale)..

L'ultimo Decreto ha anche stabilito l'ambito di applicazione delle due discipline.

- 1. Ambito di applicazione.
- 1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto.
- 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina preveggente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Successivamente alla pubblicazione del D.M. sulla G.U., la Direzione Generale dell'INAIL, il 29 dicembre 2004, ha diramato la circolare operativa N° 90, per chiarire meglio la materia e per dare disposizioni attuative, nella quale per i ferrovieri al punto 3 prevede:

3. Lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi "misti", e cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL

Rientrano in questa categoria non solo **i ferrovieri** (assicurati presso l'INAIL dal 1° gennaio 1996) e i postali (assicurati presso l'INAIL dal 1° gennaio 1999) ma, in generale, tutti i lavoratori che hanno svolto più attività lavorative, alcune soggette ed altre non soggette alla assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, come, in ipotesi, potrebbe essere accaduto a marittimi o a dipendenti, civili e militari, dello Stato che in passato avessero lavorato nel settore industria o viceversa.

Pertanto, allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal lavoratore risulti che i periodi lavorativi con asserita esposizione all'amianto erano in parte soggetti e in parte non soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, la pratica dovrà essere "sdoppiata" e istruita separatamente, seguendo, per i periodi "INAIL", le procedure descritte ai precedenti punti 1.1. e 1.2. e, per i periodi "non INAIL", le procedure descritte ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.3.

Il lavoratore, quindi, in caso di riconoscimento dell'esposizione riceverà due (o più) certificati distinti, ciascuno riportante i pertinenti riferimenti legislativi e l'indicazione circa la copertura, o non copertura, dell'assicurazione obbligatoria INAIL.

Pagina 2 di 6

Spetterà, poi, al competente Ente Previdenziale decidere, in relazione a quanto certificato dall'INAIL, il tipo di disciplina di benefici previdenziali da applicare.

A seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004 (G.U. n. 295 del 17 dicembre 2004), i lavoratori che ritengono di essere stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non inferiori a dieci anni possono richiedere all'INAIL il rilascio del certificato di esposizione – utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dallo stesso Decreto - anche se i suddetti periodi lavorativi non erano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL medesimo.

I ferrovieri sono lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi "misti", in quanto solo dal 01-01-1996 sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL. Quindi il periodo interessato all'esposizione quasi per tutti è precedente e quindi non soggetto all'INAIL.

I ferrovieri che ritengono di essere inseriti in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto previste dall'art. 2* del D.M. 27-10-2004 devono presentare la domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto all'INAIL entro il 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici.

*Art.2.

Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento.

- 1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.
- 2. Per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:
- a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- b) produzione di manufatti contenenti amianto;
- c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto:
- d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
- f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
- g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
- 3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.

La domanda, predisposta secondo lo schema dell'allegato n. 1 del Decreto, deve essere presentata all'INAIL, a pena di decadenza dal diritto ai benefici previdenziali, direttamente o tramite gli Uffici Postali a mezzo raccomandata, entro e non oltre il 15 giugno 2005.

Si richiama l'attenzione, per questi lavoratori sussiste l'obbligo di ripresentare le domande eventualmente già inoltrate prima del 2 ottobre 2003.

Pertanto, le richieste presentate fino a tale data non sono valide e non saranno istruite dall'INAIL.

Pagina 3 di 6

Presentazione del curriculum lavorativo.

I lavoratori di cui si tratta, per fruire dei benefici previdenziali, devono – tra le altre condizioni - aver svolto una o più attività lavorative comportanti esposizione all'amianto elencate nell'art. 2, comma 2, del Decreto. L'attestazione della ricorrenza di questo presupposto è di competenza del datore di lavoro.

Infatti, l'art. 3, comma 3, del Decreto stabilisce che il curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro dovrà contenere non solo l'indicazione delle mansioni, reparti e periodi lavorativi del lavoratore richiedente, ma anche l'espressa dichiarazione che il lavoratore è stato adibito, in modo diretto ed abituale, a una o più attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto di cui al predetto art. 2, comma 2.

La presentazione da parte del lavoratore del curriculum, da redigere secondo lo schema dell'allegato 2 del Decreto (MOD01120), costituisce la condizione al verificarsi della quale è subordinato l'avvio del procedimento di accertamento e certificazione dell'esposizione da parte dell'INAIL.

Pertanto, la non conformità del curriculum allo schema di cui all'allegato 2 del Decreto comporta la reiezione della domanda senza ulteriore istruttoria. Resta inteso, peraltro, che devono considerasi validi curricula lavorativi contenenti tutte le informazioni previste nello "schema" allegato al Decreto, pure se redatti su modelli formalmente non conformi.

Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.

Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

Questo è quanto previsto in linea di massima.

Per i dettagli e per situazioni particolari valutare il D.M. e la circolare INAIL succitata.

COSA È UTILE E NECESSARIO FARE?

- 1) In primo luogo è necessario effettuare richiesta con apposito modulo (Ric.Cert. a F.S. in allegato) al Datore di Lavoro, di certificazione dell'esposizione all'amianto.
- 2) Presentare domanda all'INAIL entro il 15-06-2005, attraverso le sedi Or.S.A. su apposito modulo base MOD01119 (in allegato)*.

Pagina 4 di 6

La prima parte, cioè quella relativa al rilascio da parte del datore di lavoro dell'attestazione della esposizione all'amianto, sarà la più difficile.

R.F.I. con la Comunicazione Organizzativa n. 26 del 14-07-2004 e disposizione del 20-07-2004, ha istituito il Comitato Tecnico Amianto, il quale valuterà tutte le richieste dei ferrovieri, anche delle altre Società del Gruppo, per il rilascio della certificazione.

Dobbiamo prepararci a contestare tali dichiarazioni, davanti alle Direzioni Provinciali del Lavoro, qualora non riconoscessero l'esposizione all'amianto.

Per quanto riguarda la seconda parte, <u>si deve ripresentare la domanda</u> anche se già fatta in precedenza, non ci sono problemi di prescrizione, ma di decadenza.

Secondo la circolare I.N.A.I.L. del 29/12/2004, vi sarebbe una terza categoria di lavoratori fra i quali rientrerebbero i ferrovieri, che sarebbero soggetti ad una disciplina mista, in considerazione del periodo antecedente o successivo al 1°gennaio 1996.

La circolare sembra completamente ignorare, però, la sentenza della Corte Costituzionale n. 127 dell'anno 2002, che già aveva chiaramente stabilito, che la disciplina di cui alla L. 257/92 art. 13 comma 8 e successive modifiche apportate dalla Legge 271 del 04 Agosto 1993, dovesse essere applicata anche ai ferrovieri, senza alcuna distinzione di periodi in relazione alla soggezione o meno all'I.N.A.I.L.

In seguito ad una valutazione di un Legale, per estrema cautela e non perdere i diritti acquisiti, si può presentare o ripresentare la domanda utilizzando l'apposito modulo MOD01119 modificato A o B, * aggiungendo un punto, rispettivamente con il seguente chiaro inciso:

MOD01119 modificato A

"sono espressamente fatti salvi i diritti già acquisiti dal sottoscritto, sulla scorta della normativa previgente, integralmente applicabile ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato secondo la sentenza n. 127/2002 della Corte Costituzionale".

MOD01119 modificato B

"sono espressamente fatti salvi i diritti già acquisiti secondo <u>la domanda già presentata in precedenza</u> <u>dal sottoscritto</u>, sulla scorta della normativa previgente, integralmente applicabile ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato secondo la sentenza n. 127/2002 della Corte Costituzionale".

CONSIDERAZIONI:

La nuova legge dispone per il futuro, non può essere applicata nei confronti di chi abbia già acquisito il diritto e richiestone l'accertamento, presentando domanda all'INPS, all'INAIL e al Datore di lavoro.

Il riconoscimento previdenziale, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, previsto dalla legislazione previgente per i lavoratori esposti all'AMIANTO, era ed è, un <u>MINIMO</u> riconoscimento attuato in considerazione delle **RIDOTTE ASPETTATIVE DI VITA.**

Ancora una volta, abbiamo lavoratori di serie A (i dipendenti privati) e di serie B (i dipendenti pubblici). Il fatto di <u>essere o non essere stati</u> "soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL" è la discriminate.

Può essere questa a sopperire alle ridotte aspettative di vita?

Tutto questo è in contrasto con **l'art.38 della Costituzione**, nel quale non si fa distinzioni fra lavoratori. Inoltre, come su detto, la Sentenza n.127 del 22/04/2002, della Corte Costituzionale aveva sancito che anche ai ferrovieri spettano i benefici previdenziali previsti dalla Legge n° 257 del 1992, e successive modifiche apportate dalla Legge 271 del 04 Agosto 1993; invece con questa nuova Legge, Decreto Pagina 5 di 6

OR.S.A. Settore Macchina "Macchinisti Uniti" Copyright © 2003-05 Or.S.A.

Ministeriale e Circolare I.N.A.I.L., la stessa non è applicata.

Sulla base delle su esposte argomentazioni è necessaria una valutazione da parte di **Giuristi e Avvocati** sulla legittimità di quanto è stato emanato, in quanto, a mio parere, vi sono elementi di **ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**.

A riguardo può essere utile valutare un eventuale intervento della nostra Segreteria Nazionale, contestando all'I.N.A.I.L. la Circolare applicativa.

Dopo la presentazione delle domande con l'inciso, è opportuno ponderare con i Legali, se aspettare per valutare l'evolversi della situazione, o presentare il ricorso al Giudice.

La partita in ogni modo, si giocherà sul contraddittorio, se siamo o non siamo stati esposti all'Amianto, impugnando davanti alle Direzione Provinciali del Lavoro e/o davanti ad un Giudice le certificazioni inidonee.

Con un eventuale ricorso al Giudice, oltre a chiedere l'applicazione della normativa precedente, sarà più approfondito l'accertamento dell'esposizione all'Amianto.

La partita è importante, sarebbe utile e necessario creare un "Coordinamento Tecnico Or.S.A. Amianto", che raccolga tutta la documentazione ferroviaria esistente per utilizzarla nelle sedi opportune.

Torino 16-02-2005

Cordiali Saluti a tutti
o.d.b. "OR.S.A. Settore Macchina"
"MACCHINISTI UNITI"
Chiapperini Sabino